

## **CIRCOLARE 11 DEL 20.07.2022**

### **Oggetto: esterometro – novità dal 1° luglio 2022**

Il decreto-legge n. 73 del 21 giugno 2022 ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina della fatturazione relativa i rapporti da/per l'estero.

**Si richiama l'attenzione, in particolare, di coloro i quali effettuano acquisti/vendita tramite internet avvalendosi di piattaforme (Amazon, E-bay, etc.) posto che puntualmente il soggetto cedente è una impresa estera, il che comporta per l'acquirente italiano di attenersi al procedimento che verrà ora illustrato.**

### **Decorrenza delle nuove regole**

Le novità decorrono dalle operazioni di acquisto/vendita realizzate dal 1° luglio 2022.

Da tale data, l'esterometro trimestrale viene sostituito con un esterometro "operazione per operazione". L'ultimo esterometro trimestrale è quello del mese di giugno 2022 che, per effetto della pausa estiva, deve essere trasmesso nella forma ben collaudata entro il 22 agosto 2022.

### **La novità dal 1° luglio 2022**

Dunque, dal 1° luglio 2022 ogni operazione da e per l'estero deve passare dal sistema di interscambio (per comprenderci quello della fatturazione elettronica).

Se con riferimento alle fatture di vendita emesse a soggetti non residenti in Italia molti operatori si erano già da tempo organizzati emettendo fattura elettronica e trasmettendola al SDI dell'agenzia delle entrate, per le fatture di acquisto ricevute da soggetti esteri, si tratta di una autentica novità: anche queste, infatti, dovranno essere trasmesse all'agenzia delle entrate tramite il SDI da parte dell'acquirente italiano che dovrà ridigitarle e sostanzialmente autofatturarsi (termine che in questo contesto comprende sia la autofatturazione per acquisti extra UE, sia l'integrazione per acquisti UE).

### **Fatture di vendita emesse a soggetti UE o Extra-UE (siano essi privati o con identificativo Iva estero)**

La fattura elettronica deve essere trasmessa al SDI entro 12 giorni dalla emissione o, se si tratta di fattura differita, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (cessione del bene o prestazione del servizio).

Fermo restando il tipo documento TD01, al posto del codice destinatario, trattandosi di un soggetto estero, deve essere utilizzato il codice «XXXXXXX» (7 volte X) in modo che il Sistema di

### **CANIGGIA E C. – SAS - STP**

Iscritta al n. 3 della Sezione Speciale Albo Dottori Commercialisti di Alessandria

**Dott. Giuseppe Caniggia:** Mail: giuseppe.caniggia@studiocaniggia.it – Pec: giuseppe.caniggia@cert.studiocaniggia.it

**Dott. Pierluigi Caniggia:** Mail: pierluigi.caniggia@studiocaniggia.it – Pec: pierluigi.caniggia@cert.studiocaniggia.it

**Dott.ssa Laura Moretti:** Mail: laura.moretti@studiocaniggia.it – Pec: laura.moretti@pec.net



Interscambio comprenda che si sta emettendo una fattura destinata a un soggetto non residente. Occorre comunque consegnare al cliente estero la fattura con le modalità usuali, ad es. PDF.

### **Fatture di acquisto emesse da soggetti non residenti In Italia**

In questo caso, il fornitore estero invia la fattura secondo le modalità tradizionali concordate (es. PDF); una volta ricevuta la fattura, il Cliente italiano deve:

- ridigitare la fattura nel proprio programma di fatturazione elettronica;
- generare il documento;
- inviarlo a SdI nel formato XML nei tempi richiesti dalla normativa;
- monitorare efficacemente l'avvenuta trasmissione.

La descrizione della fattura “ridigitata” non deve essere analitica, posto che è sufficiente indicare nel campo 2.2.1.4 (Descrizione) a seconda dei casi: “BENI”, “SERVIZI”, “BENI E SERVIZI” e rinviare per la descrizione alla fattura cartacea ricevuta (che va sempre conservata).

I codici da utilizzare per la compilazione della autofattura sono riportati in tabella.

<b>TD17</b>	Autofattura acquisto servizi da paesi UE o extraUE
<b>TD18</b>	Autofattura acquisto beni da paesi UE (anche se il bene proviene da un deposito Iva ubicato in Italia)
<b>TD19</b>	Autofattura acquisto beni da paesi extraUE. Ma se l'operazione è documentata da bolla non occorre l'autofattura elettronica ed è sufficiente conservare la bolla e la fattura cartacea. La circolare n. 26 del 13.7.2022 esorta a non effettuare l'autofattura per evitare duplicazioni posto che questa fattura è già gestita dalla dogana.

La trasmissione al SDI della fattura ridigitata va fatta entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento estero comprovante l'operazione.

Resta fermo che se si acquista un bene o un servizio di importo non superiore a 5.000 euro (compreso Iva) solo se non rilevante territorialmente ai fini Iva, non occorre seguire la procedura sopra indicata ed è sufficiente conservare la fattura emessa dal fornitore estero (oltre ovviamente ad effettuare la registrazione della stessa). Non si tratta della generalità degli acquisti ma solo di quelli che non rilevano territorialmente in Italia (Dpr n. 633/1972 da art. 7 ad art. 7-octies), quali ad esempio, le prestazioni alberghiere e gli acquisti di carburante effettuati nei confronti di soggetti esteri.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

CANIGGIA E C. SAS STP

### **CANIGGIA E C. – SAS - STP**

Iscritta al n. 3 della Sezione Speciale Albo Dottori Commercialisti di Alessandria

**Dott. Giuseppe Caniggia:** Mail: giuseppe.caniggia@studiocaniggia.it – Pec: giuseppe.caniggia@cert.studiocaniggia.it

**Dott. Pierluigi Caniggia:** Mail: pierluigi.caniggia@studiocaniggia.it – Pec: pierluigi.caniggia@cert.studiocaniggia.it

**Dott.ssa Laura Moretti:** Mail: laura.moretti@studiocaniggia.it – Pec: laura.moretti@pec.net

